



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO, FATTO A ROMA IL 2 MAGGIO 2022

Art. 1 (Accordo)

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e

IL GOVERNO DEL GIAPPONE IN MATERIA DI VACANZA-LAVORO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone (qui di seguito definite collettivamente «le Parti» e individualmente «la Parte»), Nello spirito di promuovere piu' strette relazioni di collaborazione tra i due Paesi, e, Desiderosi di offrire maggiori opportunita' ai propri cittadini, particolarmente ai piu' giovani, di apprezzare la cultura e il generale stile di vita dell'altro Paese al fine di promuovere la mutua comprensione tra i due Paesi, Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

Ciascuna Parte rilascia, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell'altro Paese (qui di seguito denominato «il Paese di origine») risiedente nel Paese di origine, nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti requisiti e la Parte lo ritenga opportuno:

- a) abbia intenzione di entrare nell'altro Paese (qui di seguito denominato «Paese ospitante») principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze;
- b) abbia, al momento della richiesta del visto, un'eta' compresa tra i diciotto (18) e i trenta (30) anni compiuti;
- c) non sia accompagnato da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato da quella Parte;
- d) sia in possesso di un passaporto che abbia una validita' di almeno tre (3) mesi in piu' rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti con cui acquistarlo;
- e) disponga delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante, in conformita' alla normativa nazionale vigente;
- f) intenda lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno;
- g) non abbia gia' precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro da quella Parte;

- h) risulti conforme a tutti i requisiti sanitari imposti dalla Parte;
- i) disponga di un'assicurazione medica sufficiente,
- j) non abbia precedenti penali; e
- k) abbia intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante il suo soggiorno nel Paese ospitante.

Versione in vigore dal 26 settembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

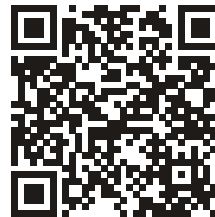
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro, fatto a Roma il 2 maggio 2022
Estremi	Legge 17 settembre 2025, n. 136
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-136-2025/accordo-art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it